

R.G. n. 4/2024**TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO**

Sezione seconda civile

Il tribunale, in composizione collegiale, composto dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente

dott. Luca Fuzio Giudice

dott.ssa Angela Randazzo Giudice est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 20.12.2024 interponeva reclamo avverso il provvedimento con il quale in data 18.11.2024 il Tribunale di Bergamo dichiarava inesigibili i debiti di ai sensi dell'art. 283 C.C.I.I..

Più precisamente, esponeva: che in data 3.12.2021 chiedeva a

la concessione di un finanziamento estinguibile mediante cessione di quote della retribuzione; che il contratto prevedeva l'erogazione della somma di € 21.634,79, da ripagare in centoventi rate mensili – per un importo di € 283,00 mensili, montante di € 33.960,00 – tramite trattenute mensili sulla retribuzione erogata dalla società datrice di lavoro; che al momento della richiesta di finanziamento il t.f.r. maturato presso l'azienda era superiore all'importo finanziato e cioè pari a € 25.721,51; che all'atto della richiesta del finanziamento, il debitore rendeva una dichiarazione discordante rispetto alla sua effettiva situazione personale e patrimoniale, dichiarando “falsamente” di non avere in corso altri finanziamenti, mutui o impegni di diversa natura, mentre era titolare di un mutuo ipotecario e che il nucleo familiare era composto da una sola persona, mentre era composto anche dalla moglie e quattro figli; che tale condotta ingannatoria avrebbe dovuto essere valorizzata ai fini del giudizio di non meritevolezza del debitore per la concessione del beneficio dell'esdebitazione; che, in ogni caso, non poteva neanche ritenersi che il debitore non fosse in grado di garantire ai creditori alcuna utilità come richiesto dal primo comma dell'art. 283 C.C.I.I., posto che il proprio credito era garantito da vincolo sul t.f.r., oltre che da un'assicurazione sui rischi da perdita impiego e vita; che, infine, la concessione del beneficio dell'esdebitazione creava una disparità di trattamento con il creditore di (oggi) che poteva contare sulla garanzia patrimoniale di un coobbligato solidale.

Per tutti questi motivi, concludeva chiedendo di revocare il provvedimento gravato. Con vittoria di spese di lite.



Con decreto del 30.12.2024 il Presidente del Collegio fissava udienza *ex art. 127 ter c.p.c.* per il giorno 10 febbraio 2025, onerando parte ricorrente della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza al debitore.

Con comparsa di costituzione depositata in data 30.1.2025 si costituiva _____, contestando in fatto e in diritto quanto dedotto dal ricorrente e, più precisamente, esponendo: che dall'esame della documentazione offerta in atti risultava pacifico che la reclamante, al momento della concessione del finanziamento, aveva tutti gli strumenti per verificare la sussistenza o meno del merito creditizio in capo al debitore; che, in particolare, era stata prodotta la certificazione unica del 2021 dalla quale risultavano ben 4 famigliari a carico del reclamato vale a dire la moglie e n. 3 figli (per mero errore evidentemente non veniva riportato anche il quarto figlio nato il 27.11.2020); che il foglio di notizie del cedente recava la stessa data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, sicché poteva inferirsi che tale foglio veniva acquisito quando la concessione del finanziamento era già stata deliberata ed approvata; che destituite di fondamento erano le argomentazioni svolte con riferimento al t.f.r., atteso che era preclusa la possibilità di chiedere un anticipo del t.f.r., possibile solo nella misura del 70% e solo per circostanze particolari; che, in ogni caso, nella valutazione della situazione di incapacienza, ai fini dell'esdebitazione dell'incapiente, il t.f.r. non poteva considerarsi quale utilità immediatamente disponibile in quanto esigibile soltanto al termine del rapporto di lavoro; che, infine, prive di pregio erano le censure in ordine alla disparità di trattamento fra i medesimi creditori del debitore.

Per tutti questi motivi, concludeva chiedendo di rigettare il reclamo. Con vittoria di spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e come tale non merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 283, comma 1, C.C.I.I. *«Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento».*

Il destinatario del beneficio è dunque il debitore, persona fisica, meritevole e incapiente.

Secondo la prospettazione di parte reclamante _____ non potrebbe qualificarsi un debitore meritevole, in quanto al momento della richiesta del finanziamento rendeva a _____ una dichiarazione discordante rispetto alla sua effettiva situazione personale e patrimoniale, dichiarando di non avere in corso altri finanziamenti, mutui o impegni di diversa natura, mentre era titolare di un mutuo ipotecario; e che il nucleo familiare era composto da una sola persona, mentre era composto anche dalla moglie e quattro figli.

L'eccezione è infondata.



La meritevolezza richiesta per accedere al beneficio per cui è causa è chiarita dal comma 7 dell'art. 283 C.C.I.I., ove si prevede che al fine di compiere la relativa valutazione il giudice, «*assunte le informazioni ritenute utili*», verifica «*l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento*». Funzionali a queste valutazioni sono le informazioni che devono essere fornite dalla relazione dell'O.C.C. prescritte dall'art. 283, comma 4 e 5, C.C.I.I.: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione presentata a corredo della domanda (quest'ultima, in quanto diretta anche ad intercettare possibili atti in frode, quali l'occultamento o la sottrazione di attivo), così come la valutazione del merito creditizio del debitore compiuta dal creditore al momento della concessione del finanziamento.

In particolare, con riferimento a quest'ultimo profilo, occorre rilevare che a differenza di quanto accade nel piano di ristrutturazione del consumatore e nel concordato minore, nell'esdebitazione dell'incapiente non è prevista alcuna sanzione processuale a carico del finanziatore che abbia omesso, o malamente compiuto, la predetta valutazione.

È tuttavia opinione condivisa che l'indagine circa il comportamento del creditore rilevi a fini diversi, e segnatamente, al fine dell'espressione del giudizio sulla meritevolezza del debitore (Corte d'Appello di Venezia 5 giugno 2023; Trib. di Tempio Pausania, 3 febbraio 2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 2 aprile 2022; Trib. Messina 20.12.2021). In altri termini, l'accertamento di tale condotta può ritenersi funzionale, al pari delle altre verifiche che l'O.C.C. è chiamato a compiere e che riguardano più direttamente il comportamento del debitore, alla valutazione della meritevolezza di quest'ultimo; ciò, peraltro, non nel senso che il riscontro della colpa del creditore possa tradursi, automaticamente, nel riconoscimento della meritevolezza del debitore, ma in quello che si tratta di uno degli elementi che compongono il quadro che il giudice è chiamato a valutare a tal fine.

Ciò posto in termini generali, nel caso in esame ai fini del giudizio di meritevolezza occorre contestualmente vagliare due circostanze: da un lato, le erronee dichiarazioni rese dal debitore nel foglio di notizie in ordine alla propria situazione familiare e patrimoniale, a fronte tuttavia di altra idonea documentazione dallo stesso prodotta dalla quale evincere la veridicità dei dati; e dall'altro lato, l'omessa valutazione da parte del creditore del merito creditizio.

In particolare, secondo quanto indicato dall'O.C.C., «*il finanziatore* _____, *all'atto dell'erogazione del finanziamento concesso il 19.11.2021 ha [abbia] omesso di tenere conto della situazione economica e patrimoniale dell'istante e della relativa incapacità di mantenere un tenore di vita dignitoso in costanza del pagamento delle rate pianificate in sede di concessione del finanziamento*»; in particolare, «*atteso che l'istante ha prodotto nel corso del 2023 un reddito da lavoro dipendente netto di € 22.512,00 s.e. e o. e che negli anni precedenti lo stipendio netto, appare sostanzialmente in linea, è plausibile assumere detto valore come proiezione del reddito prodotto nel 2024 e da produrre nel*



2025. Comparando i valori del reddito della tabella di cui al punto 4, è possibile affermare che l'istante non sia in grado di far fronte alle obbligazioni precedentemente assunte atteso che le somme che egli produce sono a mala pena sufficienti a garantire a sé stesso il minimo sostentamento».

Stima il Tribunale che in tale contesto non sia imputabile al debitore una condotta dolosa o gravemente colposa nella formazione dell'indebitamento.

Occorre invero tenere presente che il debitore abbia fornito al creditore i dati necessari per verificare la sussistenza o meno del merito creditizio in capo al debitore e cioè la certificazione unica del 2021 dalla quale risultavano ben 4 famigliari a carico del reclamato e il certificato di stipendio rilasciato dal datore di lavoro dal quale si evince chiaramente che alla data del 18.11.2021 lo stipendio di

era gravato, oltretché che da una cessione del quinto, dal pignoramento dello stipendio in favore di con residuo debito dichiarato di €126.109,18# (cfr. doc. n. 3 fasc. reclamante). A fronte di dati correttamente rappresentati dal debitore mediante la produzione di idonea documentazione probatoria di formazione non unilaterale, l'erronea compilazione del foglio di notizie, peraltro avvenuta in un momento successivo alla delibera e approvazione del finanziamento, non assume rilevanza se non in termini di colpa lieve.

Ritiene il Tribunale che sarebbe stato invece onere dell'ente creditore adeguatamente valutare il merito creditorio sulla base dei dati corretti che aveva a disposizione, ciò anche al fine di tutelare il consumatore, il quale va posto in condizione di contrarre finanziamenti che abbia ragionevole possibilità di restituire.

Ne deriva che l'errata valutazione, da parte del finanziatore professionale, del merito creditizio del debitore - consumatore (come, nella fattispecie, avvenuto) non solo esclude la mala fede del debitore, ma assorbe la colpa lieve del debitore.

Parte reclamante ha contestato inoltre l'esistenza stessa della situazione di incapacienza e, quindi, l'esistenza di una condizione di accesso al beneficio e ciò sul presupposto per cui il proprio credito era garantito da vincolo sul t.f.r., utilità non considerata dall'O.C.C. ai fini delle utilità in prospettiva futura che il debitore sia in grado di offrire ai creditori.

L'eccezione è infondata.

Il t.f.r. costituisce un diritto di credito a pagamento differito, il quale matura anno per anno in relazione al lavoro prestato ed all'ammontare della retribuzione, per cui si tratta di credito certo e liquido che diviene tuttavia esigibile solo al momento del venir meno del rapporto di lavoro (Cass. 19708/2018), fatta salva la facoltà per il lavoratore di chiedere l'anticipata corresponsione delle proprie spettanze in presenza di determinate condizioni. Il t.f.r. è suscettibile di cessione volontaria *ex art. 1260 c.c.* (Cass. 10211/21) e, rientrando nella categoria delle «*indennità relative al rapporto di lavoro*» menzionata nell'art. 545 c.p.c., può



essere oggetto di pignoramento nella misura di un quinto, al pari delle altre somme dovute in ragione del rapporto di lavoro (Cass. 19708/18), con assegnazione differita al momento della sopravvenuta esigibilità. In conseguenza, nella valutazione della situazione di incapacienza ai fini dell'esdebitazione dell'incapiente il credito da t.f.r. del sovraindebitato potrebbe essere considerato come una forma di "utilità rilevante": (i) ove sia divenuto esigibile prima della domanda di accesso al beneficio dell'esdebitazione del debitore incapiente; (ii) ovvero nei limiti stabiliti dall'art 545 c.p.c. ove divenga esigibile nel corso del triennio dal decreto di ammissione e consenta l'utile soddisfacimento dei creditori.

Il creditore non può domandare, anteriormente al maturare della condizione di esigibilità (cessazione del rapporto) la liquidazione delle somme meramente accantonate dal datore di lavoro, né richiedere la corresponsione di quanto spettante al lavoratore a titolo di anticipazioni per finalità diverse da quelle stabilite dall'art. 2120 c.c..

Per queste ragioni considerato che all'epoca della concessione del finanziamento, era preclusa al debitore la possibilità di chiedere un anticipo del t.f.r. e tenuto conto, da un lato, dell'età anagrafica dell'esdebitato, e dall'altro, della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro subordinato, deve ritenersi che non vi è prospettiva, ad oggi, di risoluzione del rapporto di lavoro nel breve - medio termine, sicché deve ribadirsi la situazione di incapacienza attuale prospettica idonea a consentire l'esdebitazione *ex* art. 283 C.C.I.I..

Infine, del tutto priva di pregio è l'eccezione di disparità di trattamento che verrebbe a crearsi fra i creditori nei cui confronti opera l'esdebitazione a fronte della garanzia solidale di cui è titolare il creditore (oggi). Sul punto è sufficiente osservare che la presenza di garanzie del credito non costituisce motivo ostativo alla concessione del beneficio dell'esdebitazione, che non si estende nei confronti dei diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e fideiussori del debitore, nonché gli obbligati in via di regresso (art. 278, comma sesto, C.C.I.I.).

Le spese di lite della presente fase processuale, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare su e si liquidano come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo ai procedimenti cautelari di valore indeterminabile, in complessivi € 2.627,00 in favore di , oltre rimborso forfettario del 15%, c.p.a. e i.v.a..

Deve, infine, darsi atto della sussistenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002 del presupposto, a carico del reclamante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:



- rigetta il reclamo;

- condanna _____ alla refusione delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore di _____, che si liquidano in complessivi € 2.627,00, oltre rimborso forfettario del 15%, c.p.a. e i.v.a.;

- condanna il reclamante al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.

Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.

Il giudice estensore

dott.ssa Angela Randazzo

Il Presidente
dott. Domenico Vincenzo Scibetta

